

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

**per**

**VISION DISTRIBUTION S.p.A.** (C.F. e P.IVA 097192550962), società soggetta a direzione e coordinamento di Comcast Corporation, con sede in Via Monte Penice n. 7 Milano (MI), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Bruno Della Ragione (C.F. DLLBRN44T29F205N) del Foro di Roma, Chiara Siciliani (C.F. SCLCHR80D69H501X) del Foro di Crotone e Alberto Donnini (C.F. DNNLRT73T12L407Z) del Foro di Roma, in virtù di procura speciale *ad litem* rilasciata per atto separato e con domicilio presso lo studio sito in Roma (RM), Via Settembrini n. 30 e domicilio digitale per tutte le comunicazioni e notificazioni, presso le caselle pec [brunodellaragione@ordineavvocatiroma.org](mailto:brunodellaragione@ordineavvocatiroma.org), [chiara.siciliani@avvocaticrotone.legalmail.it](mailto:chiara.siciliani@avvocaticrotone.legalmail.it), [albertodonnini@ordineavvocatiroma.org](mailto:albertodonnini@ordineavvocatiroma.org).

- *ricorrente* -

**CONTRO**

- **MINISTERO DELLA CULTURA**, con sede legale in Roma (RM), Via del Collegio Romano 27 – 00186 (C.F. 97904380587), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia *ope legis* in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- **MINISTERO DELLA CULTURA – DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI - DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO**, con sede legale in Roma (RM), Piazza Santa Croce in Gerusalemme n. 9/a – 00185 (C.F. 97904380587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato *ope legis* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- *resistenti* -

**E NEI CONFRONTI DI**

- **RAI CINEMA S.p.A.**, con sede legale in Roma (RM), Piazza Adriana n. 12 (C.F. e P.IVA 05895331006), in persona del legale rappresentante, pec [raicinema@postacertificata.rai.it](mailto:raicinema@postacertificata.rai.it)

- **ADLER ENTERTAINMENT S.R.L.**, con sede legale in Milano (MI), Corso Venezia n. 6 (C.F. e P.IVA 08208470966), in persona del legale rappresentante, pec [adlerenter@pec.it](mailto:adlerenter@pec.it)

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA NULLITÀ E/O LA RIFORMA**

**IN PARTE QUA PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- dell'Avviso di “*Chiusura della sessione 2024 tax credit distribuzione nazionale e internazionale*”, comunicato in data 27 gennaio 2026, con cui la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (di seguito anche solo “DGCA”) ha dichiarato l'esaurimento delle risorse disponibili e la conseguente disattivazione del sistema di presentazione delle richieste (**doc. 1**);
- del Decreto Direttoriale n. 23 del 16 gennaio 2026, recante “*Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per la distribuzione cinematografica e audiovisiva*”, nella parte in cui ha disatteso il mandato di fissare le modalità operative della procedura c.d. “click day” senza prevedere alcuna misura tecnica o procedurale (**doc. 2**);
- del Decreto Interministeriale n. 412 del 4 novembre 2025, atto presupposto, *in parte qua* (**doc. 3**);
- del Decreto Direttoriale n. 374 del 27 febbraio 2026 che - sulla base di una procedura viziata - riconosce il credito di imposta definitivo per l'anno 2024 alle società di distribuzione di cui alla tabella allegata con, allo stato, esclusione totale delle domande della ricorrente (**doc. 4**);
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque lesivo degli interessi della società ricorrente, ancorché non conosciuto.

§

**FATTO**

**1. LA RICORRENTE**

La ricorrente VISION DISTRIBUTION S.p.A. (di seguito, “**VISION DISTRIBUTION**”) è la società di distribuzione nata nel dicembre 2016 dall'accordo del gruppo Sky Italia con cinque tra le maggiori case di produzione indipendenti italiane (Cattleya, Wildside, Lucisano Media Group, Palomar e Indiana Production).

Nel corso della sua attività, VISION DISTRIBUTION ha maturato significativi risultati artistici ed economici ed è divenuta, nel volgere di breve tempo, uno dei principali *player* italiani nel settore della distribuzione cinematografica, grazie al successo e ai riconoscimenti nazionali e internazionali ottenuti dai numerosi film da essa co-prodotti e/o distribuiti.

**2. LA DISCIPLINA DEL TAX CREDIT DISTRIBUZIONE ANNO 2024**

**2.1** In data 27 gennaio 2026, VISION DISTRIBUTION ha partecipato alla procedura

finalizzata alla presentazione di domande per il riconoscimento del credito d'imposta per la distribuzione nazionale relative all'anno 2024, tramite la piattaforma DGCOL in relazione a n. 27 opere cinematografiche (**doc. 5**).

**2.2** La disciplina di riferimento è contenuta nel D.I. n. 412 del 4 novembre 2025, che all'art. 19 stabilisce, tra l'altro, che le richieste di credito d'imposta siano istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione e, all'art. 22 rinvia a uno o più Decreti Direttoriali per la definizione delle “*ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento del credito d'imposta*”.

Tuttavia, con successivo Decreto Direttoriale n. 23 del 16 gennaio 2026, la DGCA si è limitata a fissare l'apertura della sessione di presentazione delle domande (“click day”) a partire dalle ore 12:00 del 27 gennaio 2026, tramite la piattaforma informatica DGCOL, senza disciplinare gli aspetti tecnici e operativi del funzionamento della piattaforma, né prevedere criteri o misure idonee a garantire il corretto svolgimento della procedura.

Tali decreti prevedevano, inoltre, che il sistema sarebbe stato disattivato al raggiungimento del limite delle risorse disponibili e, nell'Avviso di “*Apertura sessione tax credit distribuzione nazionale e internazionale per l'anno 2024*” (**doc. 6**) pubblicato il 16 gennaio 2026 veniva specificato che le risorse disponibili erano quelle previste dal Decreto Ministro della Cultura del 12 aprile 2024, n. 145, pari a € 35 milioni.

### **3. LA PROCEDURA DI ACCESSO, CARICAMENTO E INVIO DELLE DOMANDE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DGCOL**

**3.1** La procedura di inserimento delle domande di riconoscimento di Tax Credit prevede che ogni società abbia a disposizione un solo account per l'accesso alla piattaforma DGCOL e, quindi, è possibile generare una sola domanda per volta.

**3.2** Come descritto nel Vademecum “*Domande di riconoscimento del credito d'imposta - Supporto alla compilazione della modulistica delle domande di riconoscimento del credito d'imposta di cui agli artt. 16, 17 comma 1, 18, 19 e 20 della legge 2020/2016*” aggiornato al 14 maggio 2024 (**doc. 7** – di seguito anche solo il “Vademecum”) per la generazione della domanda di Tax Credit distribuzione occorre preliminarmente che: **i.** l'opera per la quale si chiede il riconoscimento sia registrata all'interno della piattaforma DGCOL; **ii.** la società di distribuzione sia inserita nella scheda “Assetto produttivo”; **iii.** alla voce “destinazione” sia indicata l'opzione “cinema”; nonché **iv.** sia stata inviata la domanda di nazionalità italiana definitiva.

**3.3** Compite tali preliminari attività, la domanda di Tax Credit distribuzione film può essere generata selezionando il titolo dell'opera nel menu a tendina del box blu presente

all'interno della sezione "Gestione domande" della propria area riservata e cliccando sul pulsante "Crea nuova domanda collegata all'opera", localizzato in fondo al riepilogo delle domande.

Una volta cliccato sul pulsante corrispondente si attiva una finestra contenente tutte le domande disponibili con riferimento all'opera selezionata, al cui interno, è possibile selezionare l'opzione "Tax credit distribuzione nazionale FILM" (questa opzione diventa disponibile una volta che la sessione è aperta).

**3.4** Dopo aver selezionato la modulistica di interesse, la domanda attivata è disponibile all'interno della sezione "Gestione domande", a cui l'utente viene automaticamente indirizzato e da cui può accedere per la relativa compilazione.

**3.5** Una volta generata la domanda, il sistema attribuisce automaticamente un codice univoco. Occorre, poi, compilare tutte le schede che compongono la domanda e allegare la documentazione necessaria al fine del riconoscimento del Tax Credit.

Tra questi riveste fondamentale importanza l'Allegato 1 perché rappresenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in forza della quale il legale rappresentante della società attesta i requisiti necessari per accedere alla misura del Tax Credit. Tale documento, prima di essere sottoscritto digitalmente e caricato, deve essere modificato inserendo il codice univoco della domanda attribuito dal Ministero (i.e. DOM-2024-284179-TCDN2-00001 relativo al Film Enea) – che si ricorda viene generato solo dopo l'apertura della sessione di Tax Credit.

**3.6** Solo all'esito del completamento della procedura di inserimento dati ed allegati ora descritta, è possibile inviare la domanda di riconoscimento del credito d'imposta.

#### **4. LA SESSIONE DEL 27 GENNAIO 2026**

**4.1** Il giorno 27 gennaio 2026, sin dall'apertura della sessione, la piattaforma DGCOL ha evidenziato gravi e diffusi malfunzionamenti.

**4.2** Mentre il D.D. 23/2026 e l'avviso pubblicato su sito del MIC-DGCA indicavano come orario di apertura della procedura le ore 12:00 del 27 gennaio 2026, la piattaforma è risultata concretamente operativa solo intorno alle ore 12:10 circa.

Solo da questo momento – e non prima - VISION DISTRIBUTION ha, infatti, potuto visionare e selezionare nel menu "a tendina" dell'opera "Enea" l'opzione "*Tax credit distribuzione nazionale FILM*" e generare il relativo codice univoco DOM-2024-284179-TCDN2-00001 che è stato, poi, inserito nel predetto Allegato 1.

**4.3** Alle ore 13:00, la ricorrente aveva generato n. 26 domande (su n. 27 che intendeva presentare), di cui è riuscita a finalizzare l'invio solo per n. 11 domande (evidenziate in

arancione nella tabella sottostante) atteso che, a causa dei malfunzionamenti:

- per alcune **non è stato possibile inserire l'Allegato 1** (benché tale documento fosse stato compilato, incluso l'inserimento del codice univoco generato dal sistema);
- per altre il caricamento degli allegati risultava particolarmente lento;
- in altri casi, inserendo l'Allegato 1 venivano automaticamente rimossi gli altri documenti precedentemente caricati.

A tutt'oggi, risultano ancora visibili tutte le opere (ad eccezione dell'ultima "Falla girare II Offline") caricate da VISION DISTRIBUTION nella piattaforma DGCOL:

DATA USCITA THEATRICAL	FILM	CODICE DOMANDA	27-01-2026 ORA INVIO
01/09/2024	LIMONOV	DOM-2024-284223-TCDN2-00001	12:34:21
26/10/2023	C'E' ANCORA DOMANI	DOM-2024-284214-TCDN2-00001	12:41:43
14/08/2023	I PEGGIORI GIORNI	DOM-2024-284188-TCDN2-00001	12:44:52
19/12/2024	DIAMANTI	DOM-2024-284201-TCDN2-00001	12:49:38
31/08/2023	L'ORDINE DEL TEMPO	DOM-2024-284226-TCDN2-00001	12:59:36
11/12/2023	ADAGIO	DOM-2024-284277-TCDN2-00001	13:02:43
11/01/2024	ENEA	DOM-2024-284179-TCDN2-00001	12:38:48
07/09/2024	NON SONO QUELLO CHE SONO	DOM-2024-284267-TCDN2-00001	13:06:05
28/12/2023	COME PUO'UNO SCOGLIO	DOM-2024-284309-TCDN2-00001	
14/02/2024	ROMEO È GIULIETTA	DOM-2024-284304-TCDN2-00001	
23/05/2024	VANGELO SECONDO MARIA	DOM-2024-284301-TCDN2-00001	13:09:52
29/02/2024	CARACAS	DOM-2024-284303-TCDN2-00001	13:13:18
21/04/2024	CONFIDENZA	DOM-2024-284311-TCDN2-00001	
17/10/2024	L' AMORE E ALTRE SEGHE MENTALI	DOM-2024-284319-TCDN2-00001	
05/10/2023	NATA PER TE	DOM-2024-284322-TCDN2-00001	
23/01/2024	DIECI MINUTI	DOM-2024-284344-TCDN2-00001	
23/11/2023	CENTO DOMENICHE	DOM-2024-284346-TCDN2-00001	
28/11/2024	HEY JOE	DOM-2024-284348-TCDN2-00001	
14/09/2023	PATAGONIA	DOM-2024-284350-TCDN2-00001	
11/04/2024	FLAMINIA	DOM-2024-284354-TCDN2-00001	14:00:07
27/06/2024	SHOSHANA	DOM-2024-284356-TCDN2-00001	
25/07/2024	UN OGGI ALLA VOLTA	DOM-2024-284357-TCDN2-00001	
09/05/2024	TROPPO AZZURRO	DOM-2024-284362-TCDN2-00001	
27/07/2023	HAI MAI AVUTO PAURA?	DOM-2024-284366-TCDN2-00001	
25/07/2024	LA CODA DEL DIAVOLO	DOM-2024-284372-TCDN2-00001	
03/06/2024	ARI-CASSAMORTARI	DOM-2024-284376-TCDN2-00001	
06/05/2024	FALLA GIRARE II OFFLINE		

(elenco opere VISION DISTRIBUTION presenti sulla piattaforma DGCOL)

4.4 Dalle ore 13:10 circa fino alle ore 14:00, **la piattaforma risultava completamente bloccata**: il sistema non rispondeva ai comandi e indicava la dicitura “*attendì*” o “*escì*”.

Di conseguenza, non era più possibile completare le domande e firmarle digitalmente per procedere al relativo invio.

Anche la procedura di richiesta di assistenza attraverso l'apertura del ticket prevista

nell'avviso di apertura della sessione risultava impossibile da attivare.

**4.5** Alle ore 14:00, la piattaforma DGCOL risultava disattivata e il sistema riferiva: *“I termini per il completamento e l'invio della domanda sono scaduti”* e nell'Avviso di *“Chiusura della sessione 2024 tax credit distribuzione nazionale e internazionale”* pubblicato soltanto qualche ora dopo, si comunicava che *“le risorse disponibili per l'annualità 2024 risultano esaurite”*.

**4.6** A causa di tali disservizi, VISION DISTRIBUTION ha pertanto potuto inviare solo una parte delle domande predisposte, mentre **non è stato possibile finalizzare n. 16 domande**, pur essendo state caricate sulla piattaforma prima della chiusura del sistema, avvenuta alle ore 14:00.

**4.7** Vista l'impossibilità di utilizzare la procedura di assistenza prevista, il giorno successivo, VISION DISTRIBUTION ha rappresentato i problemi tecnici riscontrati e chiesto alla DGCA *“di fornire indicazioni relativamente a quali strumenti saranno resi disponibili al fine di consentire la corretta integrazione ed il completamento delle domande non concluse a causa del malfunzionamento dello sportello, non imputabile in alcun modo alla scrivente società”* (**doc. 8**).

## **5. L'ISTANZA DI ACCESSO**

**5.1** Da quanto consta, diverse altre società di distribuzione non sono riuscite ad inviare le domande di riconoscimento del Tax Credit riscontrando le medesime criticità sopra evidenziate da VISION DISTRIBUTION; al contrario, altre società sarebbero riuscite ad inviare un numero particolarmente elevato di domande, circostanza che ha sollevato rilevanti perplessità circa il corretto funzionamento della procedura.

Risulterebbe, altresì, che alcune società avrebbero trasmesso domande prive di elementi essenziali, quali ad esempio l'Allegato 1 sprovvisto del codice univoco. Tale modalità di presentazione sembrerebbe essere stata finalizzata a conseguire un numero di protocollo cronologico inferiore, con conseguente vantaggio nell'ambito della procedura di assegnazione del credito di imposta.

Non solo. Risulterebbe altresì che l'Amministrazione abbia consentito l'integrazione successiva delle domande incomplete, invece di procedere al loro rigetto.

**5.2** Alla luce di quanto sopra e non avendo ricevuto riscontro alla pec del 28 gennaio 2026, **la ricorrente ha proposto Istanza di accesso agli atti (doc. 9)** volta a verificare la regolarità, la trasparenza e l'imparzialità della procedura amministrativa alla quale ha preso parte, al fine di tutelare la propria posizione giuridica gravemente pregiudicata dai disservizi occorsi, nonché a verificare l'effettivo importo dei fondi disponibili atteso che il DM Cultura n. 413 del 4.11.2024 aveva determinato nell'importo di € 26.551.049,12 una somma

aggiuntiva da destinare al Tax Credit.

Allo stato, anche l'istanza non ha sortito effetto alcuno, non avendo neppure avuto riscontro.

## **6. IL D.D. 374 DEL 27 FEBBRAIO 2026**

Nonostante le criticità evidenziate da VISION DISTRIBUTION e da altre società di distribuzione in ordine alla validità della procedura svolta il 27 gennaio 2026, il Ministero della Cultura – DGCA ha inopinatamente emesso il D.D. 374 del 27 febbraio 2026 riconoscendo il credito di imposta relativamente a n. 34 domande (di cui n. 20 a RAI CINEMA) per un totale di € 8.517.164,16.

### §

Gli atti e i decreti sopra citati sono lesivi della posizione giuridica di VISION DISTRIBUTION ed illegittimi per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

**1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. SOTTO I PROFILI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE.**

**1.1** Il fulcro del presente ricorso risiede nella palese e grave violazione della *par condicio* tra i soggetti che hanno presentato (*rectius* avrebbero voluto presentare) le domande di riconoscimento del Tax Credit distribuzione per l'anno 2024, causata dai diffusi e reiterati malfunzionamenti della piattaforma informatica DGCOL durante la procedura di “click day” del 27 gennaio 2026.

**1.2** L'Amministrazione, optando per una procedura a “sportello” con click day il cui esito è determinato esclusivamente dal fattore temporale, assume su di sé un **obbligo rafforzato di garantire la perfetta, continua e ininterrotta funzionalità del sistema telematico**, nonché un accesso equo e paritario per tutti gli operatori.

In altre parole, il Ministero nel predisporre una procedura di click day – a nostro avviso non adatta al riconoscimento del Tax Credit - ha il dovere di dotarsi di una infrastruttura tecnologica adeguata a sostenere il carico di lavoro previsto e, soprattutto, il prevedibile picco di accessi simultanei al momento dell'apertura della sessione.

Nel caso di specie, tale obbligo è stato palesemente disatteso con conseguente vizio di eccesso di potere per sviamento, in quanto l'Amministrazione ha posto di fatto un ostacolo alla partecipazione alla procedura di riconoscimento delle domande di Tax Credit.

**1.3** I disservizi, ampiamente documentati e segnalati da VISION DISTRIBUTION, hanno di fatto vanificato il criterio cronologico, trasformando una procedura selettiva in un evento aleatorio e imprevedibile. Le anomalie riscontrate – quali l'apertura ritardata della sessione, gli estremi rallentamenti, l'impossibilità di caricare gli allegati obbligatori (e, in particolare, l'Allegato1 con la generazione del codice univo e il relativo inserimento nella domanda) e il blocco totale del sistema per un significativo arco temporale prima della chiusura della sessione – hanno impedito a VISION DISTRIBUTION e ad altre società di distribuzione di competere ad armi pari, alterando irrimediabilmente l'ordine di presentazione delle domande, che costituisce l'unico criterio di istruzione e ammissione al beneficio previsto dall'art. 19, co. 2, del D.I. n. 412/2025.

Al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza ha più volte affermato che non si può esigere dai partecipanti alla sessione la prevedibilità di fattori, come i rallentamenti del sistema che ritardano o impediscono il completamento della procedura che sono ascrivibili esclusivamente alla configurazione della piattaforma (TAR Lazio, sez. III bis, 1° marzo 2018, n. 2272).

**1.4** Peraltro, la DGCA si è certamente resa conto del malfunzionamento della piattaforma DGCOL durante la sessione del 27 gennaio 2026 o non poteva non essere a conoscenza di tali criticità, atteso che - non avendo potuto utilizzare la procedura di assistenza prevista con l'apertura del ticket - la ricorrente ha tempestivamente segnalato i gravi disservizi a mezzo pec. **È, comunque, tecnicamente inverosimile che un malfunzionamento di tale portata**, che ha generato un blocco generalizzato del sistema per un'ora e ha impedito a VISION DISTRIBUTION e a un numero significativo di utenti di completare l'invio delle domande nonostante fossero caricate (e lo siano tutt'ora) sulla piattaforma, **non sia stato rilevato dai sistemi di monitoraggio della piattaforma stessa**. L'inerzia del Ministero di fronte a un'evidente compromissione del sistema informatico – per la dimostrazione della quale si è proposta istanza di accesso e, comunque, *infra* si articola espressa istanza istruttoria - costituisce un palese difetto di istruttoria e una violazione del principio di buon andamento sancito dall'art. 97 della Cost.. Invece di prendere atto del caos procedurale e adottare le necessarie contromisure, **l'Amministrazione ha illegittimamente proceduto alla chiusura della sessione**, cristallizzando gli effetti distorsivi prodotti dal malfunzionamento e ratificando una graduatoria non basata sul merito o sulla tempestività dell'invio delle domande, ma sulla mera casualità.

**1.5** Tale condotta è stata più volte sanzionata dalla giurisprudenza amministrativa e dalle

determinazioni delle Autorità indipendenti. Ed infatti, seppure in altri settori e in particolare nelle procedure concorsuali pubbliche, in ossequio al principio di lealtà e correttezza procedimentale, è espressamente prevista la proroga del termine di scadenza in caso di malfunzionamento della piattaforma digitale (cfr. art. 25, co. 2 D.Lgs 36/2023).

Ebbene, in circostanze del tutto analoghe a quella che ci occupa, è stato affermato che l'Amministrazione in caso di chiari segnali di malfunzionamento dei sistemi tecnologici ha il dovere di intervenire per ripristinare la parità di condizioni tra i partecipanti. Sul punto, il Parere ANAC n. 506 del 2025 evidenzia come, in una situazione di mancato funzionamento di un portale per la presentazione di offerte, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto disporre la sospensione e la proroga del termine per una durata proporzionale al disservizio (Parere ANAC n. 506 del 17 dicembre 2025).

Non solo. Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è pacifica nell'affermare che *“non può essere escluso dalla medesima (procedura) un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, non riuscendo a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (Cons. St., sez. III, 7 gennaio 2020, n. 86) e comunque *“Se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara”* (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2020, n. 4811; Tar Lazio, sez. II, 4 agosto 2023, n. 13137).*

Ebbene, tali principi possono essere traslati a maggior ragione in un procedimento non competitivo dove l'interesse pubblico alla massima partecipazione per l'erogazione di fondi è prevalente e, pertanto, l'operato del Ministero si pone in frontale contrasto con tali principi.

## §

### **2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 DEL D.I. N. 412/2025. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ MANIFESTA, SVIAMENTO DI POTERE**

**2.1** Il Decreto Direttoriale n. 23 del 16 gennaio 2026, con il quale sono state definite le modalità operative della sessione di richiesta del credito d'imposta, è palesemente illegittimo per violazione della norma attributiva del potere, contenuta nel D.I. n. 412 del 4 novembre 2025, e per eccesso di potere.

Infatti, l'art. 22, co. 1 del D.I. n. 412/2025, conferiva alla DGCA un mandato normativo specifico e vincolante. La disposizione citata stabilisce che *“Con uno o più appositi decreti direttoriali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite*

*le ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto*".

Il tenore letterale della norma è inequivocabile: il potere delegato non era meramente facoltativo, né si esauriva nella semplice indicazione di una data. Al contrario, esso imponeva all'Amministrazione di disciplinare in modo esaustivo tutti gli aspetti "tecnici e applicativi" necessari a garantire un corretto, trasparente ed equo svolgimento della procedura di accesso al beneficio. Tale delega costituiva il fondamento della legittimità dell'intera procedura, specialmente in un contesto, come quello del "click day", dove il fattore temporale è determinante e la tecnologia assume un ruolo centrale.

**2.2** A fronte di tale chiaro mandato, **il D.D. n. 23/2026 si è rivelato gravemente elusivo e carente.**

L'Amministrazione, infatti, si è limitata a fissare la data e l'ora di apertura della sessione sulla piattaforma DGCOL, omettendo completamente e illogicamente di disciplinare gli aspetti tecnici e operativi che la norma sovraordinata le imponeva di definire.

In particolare, il D.D. n. 23/2026 ha omesso di indicare:

- **le specifiche tecniche della piattaforma DGCOL:** non è stata fornita alcuna indicazione circa i requisiti hardware e software, la capacità di gestione del traffico simultaneo, la larghezza di banda garantita o le tecnologie di connessione, elementi essenziali per consentire agli operatori di prepararsi adeguatamente e competere ad armi pari;
- **i criteri algoritmici di funzionamento:** è mancata qualsiasi delucidazione sul funzionamento dell'algoritmo che determina l'ordine cronologico, sulle modalità di registrazione del timestamp (il modo in cui un sistema registra la data e l'ora esatte di un evento) e sulla gestione delle code di accesso, lasciando gli operatori nell'incertezza più totale riguardo alle regole effettive della procedura;
- **le procedure di contingency per la gestione dei malfunzionamenti:** il decreto non ha previsto alcun meccanismo di salvaguardia, come la sospensione della procedura, la proroga dei termini o la riapertura della sessione, in caso di disservizi tecnici della piattaforma e quello indicato nell'Avviso di apertura della sessione (attivazione del ticket) non ha funzionato;
- **un meccanismo di "cuscinetto" rispetto al budget a disposizione:** non è stato previsto che il limite per la disattivazione del sistema di presentazione delle domande fosse rappresentato dal budget incrementato di una determinata percentuale, che

avrebbe consentito di attingere ad altre domande in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità delle domande con cronologico antecedente (TAR Lazio, sez. IV quater, 29 aprile 2025, n. 8300).

La mancata adozione di tali disposizioni tecniche e operative configura una chiara violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del D.I. n. 412/2025, il cui mandato è stato palesemente disatteso. L'Amministrazione, omettendo di esercitare il potere-dovere conferitole, non ha adempiuto alla funzione regolatoria che doveva esercitare, affidando l'esito della procedura di riconoscimento del Tax Credit a un sistema informatico non governato da regole predefinite e conoscibili dai partecipanti e con evidente sviamento di potere.

**2.3** Il D.D. 23/2026 è, altresì, viziato per eccesso di potere per difetto di istruttoria che emerge dalla totale **assenza di un'analisi preventiva i.** sulla adeguatezza della piattaforma DGCOL a sostenere un "click day" con prevedibile picco di accessi simultanei con generazione di numerosi codici univoci, necessità di caricare diversi allegati (in particolare l'Allegato 1) e l'invio contemporaneo di molteplici domande e **ii.** sulla necessità di stabilire regole tecniche a presidio della par condicio.

In sostanza, **il D.D. n. 23/2026 è un atto illegittimo non per ciò che dispone, ma per ciò che omette di disporre.** Ha trasformato una delega normativa finalizzata a garantire certezza e trasparenza in vuoto regolamentare che ha reso la procedura intrinsecamente inaffidabile, aleatoria e, in definitiva, illegittima, viziando alla radice tutti gli atti successivi, inclusa la chiusura della sessione e l'esclusione di VISION DISTRIBUTION dal beneficio con riferimento alle domande caricate e non inviate.

## §

### **3. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E ILLOGICITÀ MANIFESTA, ARBITRARIETÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 DEL D.I. N. 412 DEL 25 NOVEMBRE 2025**

**3.1** L'avviso di chiusura della piattaforma e la connessa determinazione di esaurimento dei fondi appaiono viziati da un grave difetto di istruttoria sotto diversi ma connessi profili.

**3.2** In primo luogo, si ribadisce che l'Amministrazione ha dichiarato esaurite le risorse basandosi sull'esito di una procedura palesemente viziata, senza compiere alcuna verifica sulla regolarità del suo svolgimento, che laddove compiuta avrebbe comportato l'immediata sospensione della sessione.

**3.3** Sotto altro profilo, l'art. 19, co. 3, del D.I. 412 del 25 novembre 2025 e l'art. 1, co. 4, del D.D. n. 23 del 16 gennaio 2026 prevedevano che il sistema sarebbe stato disattivato al

raggiungimento del limite delle risorse disponibili che, secondo quanto indicato nell'Avviso di Apertura della sessione, pubblicato il 16 gennaio 2026, erano quelle previste dal Decreto Ministro della Cultura del 12 aprile 2024, n. 145, pari a € 35 milioni.

La chiusura alle ore 14:00 esatte, dopo un'ora di malfunzionamenti e rallentamenti – e l'evidente conseguente invio di un numero di domande minore rispetto all'insieme delle domande che le società di distribuzione erano intenzionate ad inviare – solleva, però, il sospetto che non si sia trattato di una disattivazione in tempo reale basata sul conteggio effettivo dell'ammontare di credito d'imposta richiesto in ciascuna domanda, ma di una chiusura pre-programmata, o comunque non correlata a un'effettiva e verificata saturazione del plafond.

Se così fosse, la decisione di affidare una fase rilevante della procedura (i.e. la chiusura della piattaforma) a un meccanismo automatizzato, senza prevedere alcuna forma di supervisione umana, controllo o intervento correttivo in caso di palesi anomalie (i.e. oltre al malfunzionamento della piattaforma, anche l'assenza di documenti rilevanti ai fini della validità della domanda), si traduce in un'inammissibile abdicazione alla funzione amministrativa.

Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, le procedure informatiche devono però rimanere uno strumento ausiliario e servente, e non possono mai sostituire l'attività umana di valutazione e giudizio. In particolare, è stato affermato che *“le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere”* (Tar Lazio, sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9224).

**3.4** Ebbene, nel caso di specie, da come si sono svolti i fatti – e all'esito dell'istruttoria si troverà conferma – sembrano potersi ipotizzare due casi:

- il Ministero ha impostato una finestra temporale di due ore per la presentazione delle domande, sul presupposto che fosse sufficiente all'esaurimento del budget; oppure
- il sistema era stato programmato in modo tale che venisse effettuata la lettura automatica dei file inviati e, specificamente, la lettura del dato numerico relativo al solo importo di Tax Credit richiesto con la contabilizzazione automatica di tali dati sino al raggiungimento del plafond.

Entrambi gli scenari renderebbero la procedura viziata atteso che, il primo violerebbe il D.I. 412/2025 e il D.D. 23/2026 e sarebbe stato comunque illogico ed arbitrario prestabilire un

orario di chiusura senza avere la certezza dell'esaurimento del plafond, mentre il secondo sarebbe stato parimenti arbitrario ed illogico perché avrebbe comportato l'automatica presa in carico di domande inammissibili o carenti di documentazione fondamentale per la validità della domanda stessa e, conseguentemente, l'automatica esclusione di quelle domande ricevute successivamente all'“apparente” e non certo raggiungimento del budget, con evidente disparità di trattamento.

Tale impostazione risulta ancor più illogica considerando che – come già esposto - il D.D. 23/2026 non ha previsto, tra le modalità operative, la chiusura della piattaforma al raggiungimento del budget incrementato di una percentuale al fine di garantire un “cuscinetto”.

**3.5** In conclusione, **la procedura è viziata da un'illegittimità radicale che inficia tutti gli atti conseguenti**. La violazione della par condicio, il difetto di istruttoria e l'irragionevolezza manifesta della decisione di chiudere la sessione nonostante i gravi disservizi tecnici e senza un effettivo e verificato raggiungimento dei limiti di budget rendono l'avviso di chiusura e il successivo decreto di assegnazione dei crediti atti illegittimi che, pertanto, devono essere annullati.

#### §

**4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. SOTTO I PROFILI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI E LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 12 DEL D.I. N. 412/2025; DELL'ART. 6 L. N. 241/1990 IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO; DEL VEDEMECUM AGGIORNATO AL 14 MAGGIO 2024. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

**4.1** La condotta tenuta dalla DGCA nell'ambito della procedura di riconoscimento del Tax Credit distribuzione 2024 si palesa gravemente illegittima, non solo per le ragioni esposte nei precedenti motivi, ma anche e soprattutto per la palese violazione della par condicio tra i concorrenti, realizzata attraverso **un'applicazione distorta e discriminatoria dell'istituto del soccorso istruttorio**. Tale condotta ha irrimediabilmente viziato l'intera procedura, alterando l'ordine cronologico di presentazione delle domande, che costituiva l'unico criterio di selezione previsto dalla *lex specialis* (il D.D. 23/2026).

**4.2** La procedura stabilita dal Ministero per il “click day” del 27 gennaio 2026, anche descritta nel Vademecum imponeva una sequenza di operazioni non eludibile, finalizzata a garantire che la compilazione della domanda avvenisse solo dopo l'apertura della sessione.

In particolare, i partecipanti erano tenuti a:

- attendere l'apertura della sessione alle ore 12:00;
- generare, per ciascuna domanda, un codice univoco fornito dalla piattaforma DGCOL;
- inserire tale codice all'interno del modello "Allegato 1" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) e firmarlo digitalmente;
- caricare l'Allegato 1 firmato e gli altri documenti obbligatori (cfr. pag. 48, Vademecum);
- firmare la domanda completa e trasmetterla.

**4.3 VISION DISTRIBUTION**, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione e di auto-responsabilità, **ha seguito scrupolosamente tale procedura**, impiegando il tempo tecnicamente necessario per completare correttamente ogni passaggio.

Tuttavia, come si evince dall'esito della procedura e dalle circostanze anche sopra descritte, altri operatori avrebbero agito in modo differente; vi è, infatti, il fondato sospetto – il rilevante numero di domande che alcuni operatori sono riusciti a finalizzare rispetto a VISION DISTRIBUTION ne è quasi già di per sé la prova - che alcuni partecipanti abbiano trasmesso domande incomplete ad esempio caricando un "Allegato 1" precompilato e/o privo del codice univoco che poteva essere generato solo dopo le ore 12:00 o evitando di allegare altri documenti.

Tale strategia sarebbe stata chiaramente finalizzata ad avvantaggiarsi sugli altri concorrenti, ottenendo un protocollo con un ordine cronologico di invio migliore, nella speranza (o consapevolezza?) che l'Amministrazione avrebbe successivamente consentito di sanare tale irregolarità.

**4.4** Una simile condotta - se confermata in sede istruttoria - costituisce una palese violazione dei principi di lealtà e correttezza che devono informare qualsiasi procedura di assegnazione di risorse pubbliche.

Il Ministero, a fronte di domande palesemente incomplete in un elemento essenziale, avrebbe dovuto dichiararne **l'immediata inammissibilità, in stretta applicazione dell'art. 7 del D.I. n. 412/2025, che commina espressamente tale sanzione per le richieste prive degli elementi prescritti** e specificamente per l'assenza della dichiarazione del legale rappresentante prevista al comma 1, lettera g. (ossia l'Allegato 1).

Invece, consentendo la successiva integrazione documentale, il Ministero avrebbe di fatto avallato un comportamento illegittimo, violando il principio della par condicio dei

partecipanti e dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

**4.5** La scelta di consentire l'integrazione delle domande incomplete configura, inoltre, una palese violazione di legge per falsa applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio e un sintomo di eccesso di potere per sviamento.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che nelle procedure a sportello con "click day", dove il fattore temporale è l'unico criterio di selezione per l'assegnazione di risorse limitate, l'istituto del soccorso istruttorio è tendenzialmente incompatibile con la ratio della procedura stessa.

**Il TAR Lazio, nella recente pronuncia n. 8747 del 7 maggio 2025**, ha richiamato "gli approdi giurisprudenziali della Sezione con riguardo alle procedure "a sportello" e, in particolare, all'irrelevanza di aspettative di sanatoria in caso di errori di compilazione della domanda:

*(i) il soccorso istruttorio non è applicabile ai procedimenti a sportello poiché "l'integrazione di atti non depositati e richiesti a pena di esclusione altererebbe la par condicio finendo per svilire lo stesso principio di fondo della selezione incentrata sul criterio della procedura a sportello che, come noto, premia a parità di condizioni le candidature secondo un criterio cronologico" (Cfr. C.d.S.- Sez. 3 – n. 3180/2021). Del resto, la verifica dell'ammissibilità della domanda di partecipazione è espressamente prevista solo allorché sia scaduto il relativo termine. Pertanto, le procedure a sportello non si conciliano con l'attivazione del soccorso istruttorio per la regolarizzazione e/o integrazione ex post della domanda e dei relativi allegati, in quanto ciò darebbe la stura a facili comportamenti elusivi del criterio cronologico perché il partecipante, al fine di assicurarsi una collocazione prioritaria potrebbe essere indotto a presentare con immediatezza una domanda seppur incompleta, confidando di poterla integrare, beneficiando del soccorso istruttorio (Cfr. TAR Lazio, Sez. 3 ter, 14 aprile 2023 n. 6472; TAR Liguria– n. 100/2023. In termini: TAR Lazio – Sez. 5 - n. 11087/2022; TAR Lombardia –Sez. 3 – n. 2507/2015). Conseguentemente, il mero rischio di postergazione delle istanze dei soggetti già ammessi al contributo – anche nel caso di accertata capienza dei fondi disponibili dedotta dalla ricorrente – sarebbe, di per sé, idonea ad alterare la par condicio tra gli istanti (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 773/2025);*

*(ii) le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi, pena la violazione del principio della par condicio, in un'occasione di aggiustamento postumo, per giunta ad iniziativa dell'amministrazione, e cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando alle manchevolezze della domanda, o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente*

*inosservanza di chiare e inequivoche prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti (Cons. Stato, n. 5698/2018). (...) In particolare, nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può maturare un'aspettativa in capo al richiedente che l'amministrazione controlli e corregga eventuali irregolarità della domanda, per di più se questi si inseriscono, come nel caso di specie, nella parte dedicata alla procedura per attivare la fase del "soccorso istruttorio", in quanto la lex specialis configura in capo al singolo partecipante dei basilari obblighi di correttezza, solidarietà e autoresponsabilità che gli impongono di assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti, complete e non contraddittorie, di compilare moduli e di presentare documenti (Cons. Stato, n. 4932/2016; Ad. Plen., n. 9 del 2014) (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 7861/2025; n. 6874/2025; n. 4463/2025)?"*

**L'applicazione del predetto istituto stravolgerebbe, quindi, l'ordine temporale di priorità delle domande**, poiché consentirebbe di modificare ovvero di integrare in un momento successivo un'istanza tempestivamente depositata ma compilata in modo errato o incompleto senza tuttavia privarla del vantaggio temporale acquisito, con evidenti ripercussioni negative sulla par condicio.

**4.6** L'illegittimità della condotta del Ministero assume contorni ancora più gravi se si considera la palese e ingiustificabile **disparità di trattamento riservata a VISION DISTRIBUTION**.

Mentre ad alcune società di distribuzione sarebbe stato illegittimamente concesso di sanare domande incomplete, alla ricorrente è stata negata qualsiasi forma di tutela a fronte di un'impossibilità di invio dovuta a comprovati malfunzionamenti della piattaforma DGCOL, non imputabili alla sua volontà. VISION DISTRIBUTION aveva, infatti, caricato correttamente le proprie domande (che risultano tutt'ora sulla piattaforma), ma non è riuscita a finalizzare la trasmissione a causa dei disservizi del sistema informatico gestito dal Ministero.

La richiesta di assistenza e di completamento dell'invio, formulata tempestivamente dalla ricorrente, costituiva a tutti gli effetti una richiesta di intervento "in soccorso" da parte dell'Amministrazione, che avrebbe dovuto riaprire i termini o consentire l'invio di domande già complete e caricate sulla piattaforma.

Tale condotta integra una manifesta disparità di trattamento e una palese ingiustizia, sintomatiche di un esercizio arbitrario e illogico del potere amministrativo, che ha finito per penalizzare l'operatore diligente.

A tale fine, non può essere in alcun modo considerato un soccorso istruttorio la richiesta

della DGCA di apportare una modifica al contratto di distribuzione - correttamente allegato nelle istanze di VISION DISTRIBUTION - atteso che la richiesta non è volta a colmare una carenza documentale della domanda, ma è finalizzata a soddisfare un'esigenza dell'Amministrazione.

In particolare, il Ministero ha chiesto a VISION DISTRIBUTION di emendare il contratto in essere con il produttore con riferimento al "bonus" in favore del distributore ivi previsto. Per tutte le suesposte ragioni, gli atti impugnati devono essere annullati, in quanto frutto di una procedura irrimediabilmente viziata dalla violazione della par condicio e da un uso distorto e discriminatorio del potere amministrativo.

## §

### **5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. (IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA). ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MANIFESTA ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL D.D. 374/2026**

**5.1** Il D.D. 374/2026 è l'effetto diretto di una procedura, quella del "click day" del 27 gennaio 2026, che si è svolta in palese violazione della par condicio tra i partecipanti.

Come detto, nel caso di specie, i gravi e documentati malfunzionamenti della piattaforma DGCOL (apertura ritardata, rallentamenti, impossibilità di caricare allegati, blocco del sistema e impossibilità di finalizzare l'invio delle domande) hanno trasformato la procedura in un evento aleatorio, vanificando il criterio cronologico che ne costituiva l'unica regola.

Si è altresì detto che la giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che il rischio derivante da un malfunzionamento del sistema informatico gestito dall'Amministrazione non può ricadere sul partecipante che ha agito con diligenza, ma sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la procedura (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2020, n. 4811).

**5.2** Adottando il D.D. 374/2026, l'Amministrazione ha ratificato gli esiti di una procedura gravemente viziata, senza compiere alcuna istruttoria per verificare la regolarità del suo svolgimento, nonostante le tempestive segnalazioni di VISION DISTRIBUTION. Tale condotta integra un palese difetto di istruttoria e una violazione del principio di buon andamento. Ed infatti, **invece di sospendere la procedura e ripristinare la parità di condizioni, la DGCA ha proceduto all'assegnazione delle risorse, cristallizzando un risultato iniquo e illegittimo.**

L'assegnazione di oltre 8 milioni di euro sulla base di un ordine cronologico falsato dal "caso" e non dalla tempestività degli operatori costituisce una grave violazione del principio di

imparzialità e della par condicio, viziando per illegittimità derivata il D.D. 374/2026 che ne recepisce gli esiti.

**5.3** Il D.D. 374/2026 presenta vizi propri che ne denotano l'illegittimità.

In primo luogo, il testo del decreto è formulato in maniera generica e fuorviante. Nelle premesse e nell'articolato, si fa riferimento a una pluralità di decreti ministeriali e a diverse tipologie di crediti d'imposta, senza mai menzionare esplicitamente la procedura del “click day” del 27 gennaio 2026 né l'assegnazione delle risorse per il “tax credit distribuzione” per l'anno 2024.

È, infatti, solo attraverso l'esame della tabella allegata allo stesso, che costituisce “parte integrante del presente decreto”, che si evince l'avvenuta assegnazione di € 8.517.164,16 a valere sulle risorse per la distribuzione 2024. Questa modalità operativa viola il principio di trasparenza che deve governare l'azione amministrativa, in quanto - a non voler pensar male - **rende oscuro e di difficile comprensione il reale oggetto del provvedimento**. Un atto amministrativo, specialmente se incidente su posizioni giuridiche soggettive, deve essere chiaro, univoco e completo in tutte le sue parti.

Inoltre, **la condotta dell'Amministrazione non appare improntata ai canoni di correttezza e buona fede**. Nonostante le segnalazioni sui disservizi e la palese anomalia della procedura, la DGCA ha emanato un provvedimento che non solo non dà conto delle criticità emerse, ma le occulta dietro una formulazione generica, ledendo il legittimo affidamento degli operatori che avevano partecipato alla procedura e segnalato le irregolarità. L'assegnazione con l'impegno, peraltro, di una quota così rilevante del plafond disponibile (€ 35 milioni), senza alcuna verifica e in un contesto di palese irregolarità, si configura come una scelta arbitraria e manifestamente illogica.

**5.4** Un ulteriore e grave profilo di illegittimità del D.D. 374/2026 discende dalla fondata ipotesi, avanzata nel ricorso, che l'Amministrazione abbia consentito ad alcuni partecipanti di sanare *ex post* domande incomplete, violando la par condicio e applicando in modo distorto l'istituto del soccorso istruttorio.

Come detto, la procedura imponeva di generare un codice univoco solo dopo l'apertura della sessione e di inserirlo nell'Allegato 1 prima dell'invio. La presentazione di un numero elevato di domande in tempi ristrettissimi da parte di alcuni operatori che, poi, sono risultati effettivamente destinatari dei fondi assegnati con il D.D. 374/2026 alimenta il sospetto che siano state inviate domande incomplete per “prenotare” una posizione favorevole nell'ordine cronologico, confidando in una successiva sanatoria.

Qualora l'istruttoria confermasse tali circostanze, il D.D. 374/2026 risulterebbe viziato anche per sviamento di potere e disparità di trattamento. L'Amministrazione avrebbe infatti penalizzato l'operatore diligente (VISION DISTRIBUTION), impossibilitato a inviare domande complete a causa di un disservizio tecnico, e premiato chi ha presentato domande irregolari, concedendo un illegittimo soccorso istruttorio.

In conclusione, il D.D. 374/2026, avendo riconosciuto crediti d'imposta sulla base di una graduatoria cronologica falsata da gravi vizi procedurali e da una possibile applicazione discriminatoria delle regole, si pone in frontale contrasto con i principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e parità di trattamento, e deve pertanto essere annullato.

## §

### 6. ISTANZE ISTRUTTORIE

**6.1** Come detto, VISION DISTRIBUTION, con pec del 2 marzo 2026, ha formulato Istanza di accesso agli atti volta a verificare la regolarità, la trasparenza e l'imparzialità della procedura amministrativa alla quale ha preso parte, al fine di tutelare la propria posizione giuridica gravemente pregiudicata dai disservizi occorsi. A tutt'oggi, però, non ha avuto alcuna risposta da parte del Ministero.

**6.2** Con salvezza di ogni ulteriore rimedio esperibile nel caso di consolidamento definitivo del silenzio del Ministero alla predetta istanza, ai sensi degli artt. 63 e 64 c.p.a., nonché dell'art. 24, co. 7, della legge n. 241/1990, VISION DISTRIBUTION chiede che l'Amministrazione resistente sia **ordinata di esibire e depositare in giudizio**, anche in formato elettronico e/o informatico e/o nel formato nativo digitale, la seguente documentazione:

- a.** copia dei log di sistema, dei log di carico, timestamp o di ogni altro documento informatico idoneo a comprovare l'orario di accesso, di disconnessione e le operazioni compiute sulla piattaforma DGCOL da parte di VISION DISTRIBUTION e di tutti i soggetti partecipanti alla procedura del 27.01.2026;
- b.** ogni documento o dato, anche desumibile dai log di sistema, che attesti l'eventuale utilizzo da parte di alcuni partecipanti di tecnologie di connessione dedicate, quali VPN, linee dati agevolate o altre tecnologie idonee a garantire un accesso privilegiato alla piattaforma DGCOL nel giorno 27.01.2026;
- c.** copia dei log del server, delle relazioni di servizio, dei report di sistema, delle comunicazioni interne relative a crash, dei ticket di assistenza (anche quelli non inviati ma registrati dal sistema) e di ogni altra documentazione tecnica che attesti la presenza di

rallentamenti, errori, blocchi di funzionamento o altre anomalie della piattaforma DGCOL tra le ore 11:30 e le ore 14:30 del 27.01.2026;

- d. documentazione attestante le modalità di verifica del “raggiungimento dei limiti di spesa”, inclusi gli atti che hanno determinato la disattivazione della piattaforma DGCOL alle ore 14:00, e ogni documento da cui si evinca se tale orario fosse preimpostato o determinato da un calcolo in tempo reale delle risorse impegnate dalle domande inviate;
- e. copia dei criteri algoritmici di ordinamento cronologico e dell'ordine cronologico delle domande presentate;
- f. copia dei file di log o di altra evidenza informatica che confermi la presenza sui server della DGCOL o del Ministero delle n. 15 domande caricate da VISION DISTRIBUTION, ma non inviate a causa dei suddetti malfunzionamenti;
- g. documentazione relativa a eventuali procedure di integrazione documentale o “*soccorso istruttorio*” concesse ad altri partecipanti per domande risultate incomplete alla chiusura della piattaforma;
- h. copia dell’“Allegato 1” di tutte le domande regolarmente inviate dagli altri partecipanti alla procedura al fine di verificare che detto Allegato contenga il codice univoco generato dal sistema dopo le ore 12.00 e la firma digitale della società inviante con evidenza dell'orario di sottoscrizione.

A tal fine, si acconsente all'oscuramento dei dati personali o delle informazioni commercialmente sensibili non strettamente pertinenti alla verifica della regolarità della procedura;

- i. di ogni altro atto e/o documento utile e/o necessario alla tutela dei diritti ed interessi di VISION DISTRIBUTION;
- j. copia degli atti e/o documenti relativi alla riassegnazione della somma di € 26.551.049,12 in attuazione del DM Cultura n. 413 del 4.11.2024;

**6.3** In subordine, ove ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, si chiede che il Tribunale disponga **verificazione tecnica** o **consulenza tecnica d'ufficio** volta ad accertare il funzionamento della piattaforma DGCOL nel giorno 27 gennaio 2026, con particolare riferimento ai log di sistema, alle anomalie registrate e alle modalità di gestione dell'ordine cronologico delle domande.

**6.4** VISION DISTRIBUTION si riserva, inoltre, di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione degli atti e documenti della procedura di riconoscimento del Tax Credit 2024 e/o dell'espletamento degli altri mezzi

istruttori che dovessero essere ammessi.

§

## 7. ISTANZA DI SOSPENSIONE

7.1 VISION DISTRIBUTION, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 c.p.a., chiede l'adozione di idonee misure cautelari, anche atipiche, necessarie a preservare l'utilità del giudizio instaurato per censurare la procedura di riconoscimento del Tax Credit distribuzione 2024 che si palesa gravemente viziata, a impedire che venga dato seguito all'erogazione delle somme alle società che risultano già assegnatarie secondo il D.D. 374/2026 e a bloccare l'istruttoria in corso delle altre domande e le ulteriori assegnazioni di fondi.

### 7.2 SUL FUMUS BONI IURIS

7.2.1 Il *fumus boni iuris* emerge con chiarezza dalle circostanze di fatto esposte nel ricorso e dai vizi che connotano la procedura di presentazione delle domande per il riconoscimento del tax credit distribuzione relativo all'annualità 2024 relativa alla sessione del 27 gennaio 2026.

Come noto, tale procedura è stata strutturata dall'Amministrazione secondo il meccanismo del c.d. click day, nel quale l'accesso al beneficio è determinato esclusivamente dall'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. **Il corretto funzionamento della piattaforma telematica costituiva, pertanto, un presupposto essenziale per garantire l'effettiva parità di condizioni tra tutti gli operatori partecipanti.**

Dalla documentazione prodotta e dalle circostanze rappresentate nel ricorso emerge invece che la sessione del 27 gennaio 2026 è stata caratterizzata da gravi e diffusi malfunzionamenti della piattaforma DGCOL.

In particolare, la piattaforma *i.* non è risultata concretamente operativa all'orario di apertura indicato dall'Amministrazione, *ii.* ha registrato rallentamenti significativi nel caricamento degli allegati obbligatori e, successivamente, *iii.* ha subito un blocco generalizzato che ha impedito agli utenti di completare l'invio delle domande già predisposte e caricate nel sistema. Tali anomalie hanno determinato un'evidente alterazione delle condizioni di partecipazione alla procedura e hanno impedito a VISION DISTRIBUTION di finalizzare l'invio di n. 16 domande, nonostante queste fossero state regolarmente predisposte e caricate nella piattaforma prima della chiusura della sessione.

7.2.2 Non solo. Il D.I. 412/2025 aveva demandato a successivi Decreti Direttoriali la definizione delle "*ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento del*

*credito d'imposta*", ma il D.D. 23/2026 che ha disciplinato la sessione di presentazione delle domande si è sostanzialmente limitato ad indicare la data e l'orario di apertura della procedura, senza definire adeguate modalità tecniche di gestione della piattaforma, né prevedere specifiche misure volte a fronteggiare eventuali malfunzionamenti del sistema o a garantire la continuità e l'affidabilità del servizio telematico. Tale lacuna regolatoria assume particolare rilievo proprio in considerazione della natura "a sportello" della procedura e del prevedibile elevato numero di accessi simultanei, che infatti si sono verificati.

**7.2.3** Ulteriori profili di illegittimità sono rappresentati dalla gestione concreta della procedura da parte della DGCA. In particolare, risulta il fondato sospetto che alcune domande possano essere state presentate in forma incompleta e successivamente integrate, con possibile, ma illegittima, applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio. Qualora tale circostanza fosse confermata, essa determinerebbe un'evidente alterazione dell'ordine cronologico delle domande, incompatibile con la struttura stessa delle procedure click day, nelle quali il fattore temporale costituisce l'unico criterio di priorità e selezione.

**7.2.4** Ciò posto, la procedura di assegnazione del Tax Credit distribuzione 2024 appare caratterizzata da gravi vizi sotto i molteplici profili evidenziati e il successivo D.D. 374/2026 - in spregio alle molteplici segnalazioni di malfunzionamento della piattaforma DGCOL durante la sessione del 27 gennaio 2026 e all'istanza di accesso presentata il 2 marzo 2026 - di assegnazione parziale dei crediti d'imposta risulta viziato per illegittimità derivata, in quanto adottato sulla base degli esiti di una procedura la cui regolarità risulta seriamente compromessa.

Tali circostanze rendono, pertanto, evidente la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

### **7.3 SUL PERICULUM IN MORA**

Il *periculum in mora* è attuale, concreto e grave.

La dichiarazione di esaurimento delle risorse disponibili con la chiusura della piattaforma DGCOL alle ore 14.00 del 27 gennaio 2026 e l'adozione del D.D. 374/2026 determinano il consolidamento dell'assegnazione delle risorse pubbliche a favore di altri operatori, con conseguente pregiudizio per VISION DISTRIBUTION.

Come detto, infatti, quest'ultima non ha potuto finalizzare n. 16 domande di Tax Credit, pur avendo predisposto e caricato la relativa documentazione sulla piattaforma, a causa dei malfunzionamenti del sistema informatico. Il mancato riconoscimento del credito d'imposta per tali domande comporta per la ricorrente un pregiudizio economico significativo, incidendo su programmi di investimento e di distribuzione cinematografica già pianificati.

#### 7.4 LE MISURE CAUTELARI DA ADOTTARE

Alla luce di quanto sopra, VISION DISTRIBUTION chiede che l'Ecc.mo TAR voglia:

- a. sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ed in particolare dell'avviso di chiusura della sessione del 27 gennaio 2026 e del D.D. n. 374 del 27 febbraio 2026;
- b. in via subordinata o alternativa, adottare ogni idonea misura cautelare, anche di carattere propulsivo, volta a:
  - preservare le risorse disponibili relative alla procedura di Tax Credit distribuzione 2024;
  - impedire il consolidamento definitivo degli effetti degli atti impugnati, bloccando l'erogazione delle somme assegnate con il D.D. 374/2026 e le nuove assegnazioni;
  - consentire la verifica della regolarità della procedura e delle domande presentate anche accogliendo le richieste istruttorie articolate sub 6.

Tali misure risultano necessarie al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e preservare l'utilità del giudizio di merito.

\*\*\*

Tutto quanto esposto in fatto e in diritto, VISION DISTRIBUTION, come in epigrafe rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo T.A.R. adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, annullare e/o dichiarare nulli *in parte qua* gli atti impugnati per le ragioni esposte in ricorso, previa sospensione degli stessi fino alla definizione del giudizio di merito e/o adozione di ogni altra misura cautelare ritenuta idonea anche a carattere istruttorio, come indicato ai punti 6 e 7.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai fini istruttori:

- si deposita la documentazione indicata nel corpo del presente atto, come da separato foliaro;
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come articolate al punto 6.

Ai fini del D.P.R. n.115/2002 e ss.mm.ii., si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e il contributo unificato è pari ad € 650,00.

Roma, 16 marzo 2026

Avv. Bruno Della Ragione

Avv. Chiara Siciliani

Avv. Alberto Donnini